



COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

----- *** -----

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1-INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

Il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie è uno strumento programmatico che è stato introdotto e disciplinato dall'art. 1, commi 611-614, della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) volto a pianificare il processo di razionalizzazione delle partecipate degli enti locali (e delle Regioni, Province autonome, Camere di Commercio, Università, Autorità Portuali). Le disposizioni traggono spunto dalle indicazioni contenute nel programma di razionalizzazione delle partecipate elaborate dal Commissario Straordinario per la spesa pubblica Cottarelli pubblicato nell'agosto 2014 con il quale si auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000.

Il comma 611 fa salve le disposizioni della Legge finanziaria 2008 (articolo 3, commi 27-29, della Legge 244/2007) integrate da quelle contenute nella Legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 569, della Legge 147/2013), in merito all'obbligo di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento di finalità istituzionali degli enti soci e di dismettere quelle che non rispettino tali requisiti, per poi imporre l'avvio, a partire dal 1 gennaio 2015, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Lo stesso comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

I criteri per l'individuazione delle società da ridurre (accorpendole, liquidandole o cedendole ed eventualmente internalizzando le funzioni svolte dalle stesse) sono indicati dallo stesso comma 611 e sono i seguenti:

- a) le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci;
- b) le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 dell'art. 1 della Legge 190/2014 disciplina le modalità attraverso cui dare corso al processo di razionalizzazione delle partecipate; tale norma individua

nel vertice monocratico di ogni amministrazione interessata (Presidente di Regione, Provincia autonoma, Provincia, Sindaco e altri) il soggetto tenuto alla definizione ed approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

Il piano deve illustrare le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica. Il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro un anno dalla definizione del Piano di razionalizzazione (31 marzo 2016), hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, sempre da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicarsi sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della suddetta documentazione (sia preventiva che consuntiva) rappresenta un obbligo di pubblicità ai sensi del Decreto sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo. Tale orientamento si discosta dall'ordinario assetto normativo degli enti interessati che vede, in genere, l'attribuzione delle competenze in materia di partecipazione ad organismi terzi attribuiti agli organi collegiali di vertice (Consigli); tale scelta presuppone che l'indirizzo di snellire gli organismi partecipati è stato ormai assunto a livello nazionale e pertanto gli organi di vertice (Presidenti e Sindaci) sono titolati ad avviare e condurre direttamente le azioni di razionalizzazione nel rispetto delle indicazioni del legislatore e del Programma di razionalizzazione del Commissario alla spesa pubblica, alla stregua di un documento programmatico / gestionale.

3. Attuazione

Una volta approvato, il piano operativo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 dell'art. 1 della Legge 190/2014 interviene ulteriormente sullo snellimento procedurale degli interventi di razionalizzazione delle partecipate; tale norma prevede infatti che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione delle società costituite o di partecipazioni societarie, acquistate *“per espressa previsione normativa”*, siano disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile; i suddetti atti, in quanto incidenti sul rapporto societario, *“non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”* che avesse comportato la costituzione o la partecipazione ad una società di capitali.

Il comma 614 dell'articolo 1 della legge 190/2014 invita all'applicazione,

nell'ambito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione delle partecipate, delle misure in materia di riorganizzazione del personale delle società partecipate e di agevolazione fiscale delle procedure di scioglimento delle stesse società.

Nello specifico tali disposizioni prevedono, in tema di riorganizzazione del personale, che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni possano (comma 563, art. 1, L. 147/2013), mediante accordi tra di esse e previa adozione di procedure di partecipazione sindacale, realizzare processi di mobilità del personale e favorire così una loro maggiore flessibilità organizzativa.

La disciplina in tema di organizzazione del personale può essere applicata in via ordinaria per esigenze di razionalizzazione direttamente individuate dalle società, anche come conseguenza di un'eccessiva incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti (pari o superiore al 50 per cento), o sollecitate dalle amministrazioni controllanti (comma 565, art. 1 L. 147/2013), le quali sono tenute ad adottare (comma 564, art. 1, L. 147/2013), in relazione ad esigenze di riorganizzazioni delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 563. Tale presupposto può essere ripreso ed articolato nell'ambito del Piano di Razionalizzazione di cui al comma 611, dell'art. 1, della L. 190/2014.

Nel rispetto delle specifiche forme di partecipazione sindacale previste, la mobilità del personale in parola può svolgersi nell'ambito della stessa società, mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, tra società partecipate dalla stessa amministrazione o dai suoi enti strumentali (comma 566, art. 1, L. 147/2013) e, infine, anche tra società dello stesso tipo operanti persino al di fuori del territorio regionale (comma 567, art. 1, L. 147/2013). La mobilità non può comunque avvenire tra le predette società e le pubbliche amministrazioni.

Le procedure di mobilità tra società partecipate dal medesimo ente devono concludersi entro 60 giorni mentre quelle tra società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale devono concludersi entro 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

Al fine di favorire le forme di mobilità, il comma 568, dell'art. 1, della L. 147/2013 stabilisce infine che le società in oggetto possano farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 567-ter, dell'art. 1, della L. 147/2013 introduce disposizioni a tutela del personale che, in esubero a carico delle procedure di razionalizzazione, risultasse privo di occupazione; in tal caso avrebbe titolo di precedenza, a parità di requisiti, per

l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni che avessero avviato le suddette procedure di razionalizzazione.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e procedurali, le disposizioni contenute al comma 568-bis dell'art. 1, della L. 147/2013, da applicarsi nell'attuazione dei Piani di Razionalizzazione di cui al comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, prevedono che gli atti e le operazioni conseguenti allo scioglimento e liquidazione delle partecipate siano esenti da imposizioni fiscali (Ires, Irap, Iva) e le imposte di registro ed ipocatastali si applichino in misura fissa (nel caso di scioglimento di società controllate indirettamente, le eventuali plusvalenze maturate in capo alle società controllori non concorrono alla formazione del reddito); al personale delle società per cui si dispone lo scioglimento, si applicano le procedure di mobilità contenute nei commi 563 – 568 dell'art. 1 della L. 147/2013 precedentemente richiamate.

Il comma 568-bis prevede altresì la possibilità alternativa, per gli enti soci, di cedere la loro quota di partecipazione con una sorta di gara a doppio oggetto: una volta che la quota viene dismessa (tramite procedura ad evidenza pubblica) alla società è assicurato l'affidamento del servizio per cinque anni; nel caso di presenza di soci privati con almeno il 30% delle quote detenute, agli stessi deve essere riconosciuto il diritto di prelazione; anche in questo caso sono previste misure di agevolazione fiscale: le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta ai fini Ires ed Irap, mentre le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Villalba partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1) ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord, Società Consortile per azioni** con una quota di partecipazione pari a 1,32% che corrisponde ad una

quota di partecipazione di euro 1.584,00;

2) ATO Ambiente CL 1, Società per azioni IN LIQUIDAZIONE con una quota di partecipazione pari a 2,01% che corrisponde ad una quota di partecipazione di euro 20.100,04;

3) Consorzio Le Cinque Valli, Società consortile a responsabilità limitata per una percentuale di partecipazione pari a 20,00% che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 2.000,00;

4) Gal Terre del Nisseno – Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari a 2,22% che corrisponde ad una quota di partecipazione di € 420,00.

5) Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo - Società Consortile a r.l. per una percentuale di partecipazione pari a 0,65% che corrisponde ad una quota di partecipazione di €. 455,00;

2. Altre partecipazioni ed associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Villalba partecipa:

1. Al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) di Caltanissetta con una quota dello 0,63%. L'Autorità d'Ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Il territorio dell'Ambito Territoriale di Caltanissetta coincide con quello dell'ex Provincia Regionale di Caltanissetta. La relativa Autorità d'Ambito è stata istituita in forma di Consorzio di funzioni tra la Provincia Regionale di Caltanissetta e i 22 Comuni del territorio, con la finalità di organizzare il servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio. La quota di partecipazione è determinata in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune. Il Comune di Villalba con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2002 ha approvato una convenzione per associato di autorità d'Ambito attraverso un consorzio e detiene una quota dello 0,63%. L'assemblea del Consorzio d'Ambito con la deliberazione n. 8 del 27/09/2004 ha scelto, quale modello gestionale del servizio idrico, l'affidamento in via esclusiva, con il regime giuridico della concessione, della gestione del servizio idrico integrato e della realizzazione dei lavori connessi alla società ACQUE DI CALTANISSETTA S.p.A., con sede in CALTANISSETTA (CAP: 93100), in Viale Sicilia, n° 176, a decorrere dal 27/07/2006. Nel 2013 con la L.R. n. 2 del 9.1.2013 è stato avviato il processo di regolazione del servizio idrico integrato. In particolare il comma 4 dell'art. 1, statuisce l'avvio del processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli Ambiti Territoriali esistenti, nonché stabilisce, *“...Le attuali Autorità d'Ambito territoriale ottimale sono poste in liquidazione dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di commissario straordinario e di commissario liquidatore sono assunte dai Presidenti*

dei consigli di amministrazione delle discolte autorità. I predetti commissari durano in carica sino al completamento delle attività di censimento delle gestioni preesistenti e di verifica dello stato dei rapporti giuridici attivi e passivi e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.”

Detta partecipazione essendo forma associativa di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 non è oggetto del presente piano.

Detta partecipazione essendo forma associativa di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 non è oggetto del presente piano.

III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. ATO 3 S.R.R. Caltanissetta-Provincia Nord Società Consortile per azioni.

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord (P.IVA 01897400857)
SEDE LEGALE	Corso Umberto I, 48 – Caltanissetta (c/o Comune)
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 120.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,32% valore per azione € 12,00 capitale posseduto € 1.584,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba con una quota dello 1,32% per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

La Società ha per oggetto la Gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale. L'art. 6 della L.R. n. 9/2010 disciplina l'organo di governo dell'Autorità d'ambito Ottimale determinandolo nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Il Comune ha approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 4 settembre 2012, lo schema di statuto e di atto costitutivo. La S.R.R. denominata Società per la Regolamentazione dei servizio di gestione Rifiuti Caltanissetta Provincia Nord – Società Consortile per azioni è stata costituita in data 22 ottobre 2012. Il Comune di Villalba detiene una quota pari allo 1,32%.

Detta società consortile per azioni è stata costituita per legge per l'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti. Si propone, pertanto, il mantenimento della partecipazione detta a fronte della natura del servizio reso, essendo attualmente la

Società gestore del servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e rifiuti ingombranti. L'attività svolta dalla società è quasi a totale funzione degli enti pubblici che la partecipano e a supporto dello svolgimento di servizi pubblici .

2. Al Consorzio Ambito Territoriale Ottimale ATO Ambiente CL 1

SCHEDE PARTECIPATE	
NOME	ATO Ambiente CL 1 (P.IVA 01665600852)
SEDE LEGALE	Via Salvo D'Acquisto Caltanissetta (Palazzo Tumminelli)
ANNO SCADENZA	31/12/2030
CAPITALE SOCIALE	€ 1.000.002,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,01% valore per azione € 1,20 capitale posseduto € 20.100,04
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba al 2,01% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta

. Detta società è stata costituita, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., tra la Provincia Regionale di Caltanissetta ed i Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale CL1 per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza in esecuzione alla delibera n,47 del 08.12.2002;

La Società denominata ATO Ambiente CL1 è stata costituita in data 30.12.2002 per atto costitutivo dei Società consortile per azioni a partecipazione pubblica per la gestione dell'Ambito territoriale ottimale CL1.

Detta società è di proprietà del Comune con una quota del 2,01%.

Nel 2010 con la L.R. 9/2010 è stato disciplinato l'organo di governo dell'Autorità d'Ambito Ottimale, determinandolo nella nella S.R.R. (Società per la Regolamentazione dei servizio di gestione Rifiuti) quale forma di consorzio a partecipazione obbligatoria dei Comuni.

Nel 2013 con L.R. n. 3 del 9.1.2013 è stato sostituito all'art. 19 della L.R. 9/2010, il comma 12 dal seguente "12. Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite."

L'ATO Ambiente CL1 è già in fase di liquidazione in quanto sostituita dalla ATO 3 S.R.R. Caltanissetta – Provincia Nord.

Il processo di dismissione della partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

3. Società Consortile a r.l. “Le Cinque Valli”

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22 aprile 2002, il Comune di Villalba ha aderito alla costituenda società consortile a responsabilità limitata denominata Le Cinque Valli. Detta società è stata costituita in data 18 marzo 2003 per atto costitutivo di Società Consortile a Responsabilità Limitata rogato dal Notaio Gabriele Vancheri in Caltanissetta;

La Società Consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro è di proprietà del Comune per una quota del 20%, le altre quattro quote tutte del 20% sono detenute dai Comuni di Vallelunga Pratameno, di Marianopoli di Resuttano e di Santa Caterina Villarmosa.

La predetta Società consiste in un raggruppamento di soggetti pubblici, rappresentativi delle varie realtà del territorio del Vallone e svolge attività dirette ad arrecare benefici alle economie locali con particolare riferimento alle politiche del turismo e dello sviluppo locale.

Il Consiglio Comunale con la propria deliberazione n.68 del 25/09/2015, procedendo ricognizione delle società partecipate dell'Ente, ai sensi dell'art.3, comma 27,28 e 29, della legge 24/12/2007 n. 244, (legge finanziaria 2008), ha manifestato l'intenzione di dismettere la partecipazione alla società consortile.

4. Gruppo di Azione Locale Terre del Nisseno

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME-PARTITA IVA	Gal Terre del Nisseno 01859310854
SEDE LEGALE	Via Regina Margherita, 28 (co/Provincia)- Caltanissetta
CAPITALE SOCIALE	€ 18.900,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	2,22% valore per azione €.420,00 capitale posseduto €.420,00
FORMA GIURIDICA	Società consortile a r.l.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba al 2,22% e per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta e da altri soggetti pubblici e da privati
ANNO SCADENZA	31/12/2050

Il Gruppo di Azione Locale “Terre del nisseno” è una società consortile istituita nell’ambito dell’Asse 4 “approccio LEADER” del Programma di Sviluppo rurale Sicilia 2007/2013.

Il Piano di sviluppo Locale (PSL) ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico ambientale, dei prodotti tradizionali locali e la messa

in rete delle eccellenze per un turismo rurale sostenibile e se ne propone il mantenimento fino al raggiungimento degli obiettivi.

5) Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo

SCHEDE PARTECIPATE	
NOME	CALTANISSETTA AGRICOLTURA E SVILUPPO PATTO TERRITORIALE DELL'AGRICOLTURA
SEDE LEGALE	Viale R. Margherita, 28 – Caltanissetta (c/o Provincia Region.le)
ANNO SCADENZA	31/12/20
CAPITALE SOCIALE	€ 70.000,00
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	1,00 – 0,65% valore per azione € 455,00 capitale posseduto € 455,00
FORMA GIURIDICA	società consortile per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Villalba per la restante quota da altri Comuni e dalla Provincia di Caltanissetta insieme ad associazioni di categoria.

Gestisce fin dal 2001, il Patto Territoriale per l'Agricoltura della Provincia di Caltanissetta con un finanziamento CIPE per 100 progetti. Allo stato attuale alla società risultano ancora attivi alcune iniziative imprenditoriali.